



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LARINO**

in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei sigg.ri magistrati:

Dott. RINALDO D'ALONZO Presidente-relatore ed estensore

Dott. SILVIA CUCCHIELLA Giudice

Dott. STEFANIA VACCA Giudice

Ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel procedimento n. 16/2025 sui ricorsi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossi da:

- BV TRADING COMPANI ROTTERDAM

nei confronti di

SERRAMENTI ITALIA S.R.L. (C.F.: 00973060700)

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

In primis, questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 cci, trattandosi del Tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha sede.

Il debitore è stato altresì posto in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato regolarmente convocato, ai sensi dell'art. 40, comma sesto e 41 comma 2 cci, poiché tra la data di notificazione del decreto di convocazione emesso dal Tribunale e la data dell'udienza sono intercorsi almeno 15 giorni.

Dalla documentazione allegata ai ricorsi, nonché dalle indicazioni fornite dalla Guardia di Finanza di Termoli risulta che debitore è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 cci, poiché si tratta imprenditore commerciale; egli, inoltre, non ha assolto all'onere – posto a suo carico dal medesimo art. 121 cci di provare di non essere assoggettabile alle procedure concorsuali ai sensi della citata disposizione.

L'imprenditore inoltre si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, comma 2 let. b) c.c.i.i..

A questo proposito il Tribunale ritiene doveroso svolgere le seguenti considerazioni preliminari.



Il legislatore definisce l'insolvenza all'art. 2, comma 1 let. b) cci, come *lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*", dopo aver definito, alla precedente let. a) lo stato di "crisi" come *"lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi"*, con ciò recependo gli stratificati approdi della dottrina e della giurisprudenza che si erano formati sotto l'egida della legge fallimentare.

Con il sintagma *"soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"* il legislatore fa riferimento alle obbligazioni in generale, ricomprendo così anche quelle che sono oggetto dell'attività tipica dell'impresa, cioè la produzione di beni e servizi. Tuttavia, ciò che muove una domanda per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (come anche per la dichiarazione di fallimento) da parte dei creditori è, quasi sempre, il mancato adempimento di una particolare tipologia di obbligazione che è quella avente per oggetto il pagamento di una somma di denaro (art. 1277 c.c.). La distinzione tra le singole tipologie di obbligazioni non è, poi, insignificante, dal momento che mentre la produzione di un bene può essere ad esempio preclusa da eventi sopravvenuti, tali da determinare l'estinzione dell'obbligazione per impossibilità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1256 c.c., diversamente è a dirsi per le obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, per le quali non solo vale il principio *genus non perit*, ma viene altresì in rilievo la considerazione del carattere corrispettivo di tali obbligazioni rispetto alla prestazione di un bene o all'erogazione di un servizio già ricevuto dall'imprenditore o al sorgere di un presupposto per il pagamento di un tributo o per il versamento dei contributi previdenziali.

Le varie tipologie di obbligazioni, evocate in generale dall'art. 2, comma 1 let. b) sono quindi riunificate in una composizione circolare nel concetto di insolvenza: l'incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni inerenti alla produzione di beni e servizi preclude all'impresa di conseguire margini di redditività tali da consentire il pagamento dei propri debiti, e tanto valeva anche con riferimento all'insolvenza di cui all'art. 5 l.fall. (Cass. 11 marzo 2019, n. 6978).

L'adempimento delle obbligazioni deve avvenire *regolarmente* al fine di escludere lo stato di insolvenza. La regolarità presuppone non solo il rispetto del termine di adempimento, ma anche il ricorso a mezzi normali in relazione all'esercizio dell'attività d'impresa.

L'inadempimento (che può essere anche riferito ad un solo debito) costituisce uno dei fatti esteriori idonei a manifestare l'esistenza dello stato d'insolvenza. Si pone, tuttavia, su un piano di equipollenza rispetto ad altri elementi di natura indiziaria, la presenza dei quali può portare a ritenere provato lo stato d'insolvenza anche laddove non ci siano, o non siano comunque provate, singole ipotesi di inadempimento (Cass. 15 dicembre 2017, n. 30209).



Secondo un orientamento consolidato il presupposto oggettivo dello stato di insolvenza prescinde dalla sua imputabilità al debitore (Cass., SS.UU., 13 marzo 2001, n. 115), consentendo l'apertura della liquidazione giudiziale (come del fallimento) anche in ipotesi di mancanza di colpa da parte di quest'ultimo. Tale approdo interpretativo presenta evidenti collegamenti con due capisaldi del diritto concorsuale: il superamento della concezione sanzionatoria del fallimento (ed ancor più della liquidazione giudiziale) e la tutela della *par condicio creditorum*. Sotto quest'ultimo profilo l'apertura del concorso dei creditori sul patrimonio dell'imprenditore - in conseguenza dell'accertamento di uno stato non transitorio di impotenza funzionale in ordine al regolare adempimento delle obbligazioni - costituisce strumento idoneo a rendere effettiva la tutela e la parità di trattamento tra i creditori, evitando l'acquisizione di prelazioni a coloro che siano dotati di vantaggi informativi sulle reali condizioni economiche dell'imprenditore o di maggiori risorse economiche.

Lo stato di insolvenza costituisce, quindi, una nozione schiettamente giuridica, la quale presuppone l'irregolarità nell'adempimento delle obbligazioni da parte dell'imprenditore, da valutare in una prospettiva di breve periodo. Lo stato di impotenza funzionale all'adempimento regolare delle obbligazioni deve essere *non transitorio*, nel senso che l'insolvenza può essere esclusa nell'ipotesi in cui il debitore sia in grado di recuperare la capacità di adempiere alle proprie obbligazioni in un lasso ragionevole di tempo, collocato dalla dottrina in un periodo compreso tra uno e tre mesi. La transitorietà dell'insolvenza, rilevante ai fini dell'esclusione del presupposto oggettivo scolpito nell'art. 2 comma 1 let. b), è da tenere ben distinta dalla reversibilità dell'insolvenza - cioè la sua possibile rimozione mediante interventi strutturali - che, ex se non esclude la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

Delineata la distinzione tra transitorietà e reversibilità dello stato di insolvenza occorre evidenziare che solo nella definizione della finestra temporale di medio termine - entro la quale si deve verificare se l'insolvenza abbia carattere meramente transitorio - possono venire in rilievo i parametri elaborati dalla scienza aziendalistica, non altrimenti rilevanti nella definizione del concetto di insolvenza.

Tanto premesso, e venendo al caso di specie, lo stato di insolvenza come sopra delineato risulta dall'esistenza del perdurante inadempimento del debitore per l'importo di €. 84.578,85 (come da atto di precetto notificato) dovuto in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale passato in giudicato (non viene infatti dedotto che la sentenza di primo grado sia stata impugnata o che non siano ancora decorsi i termini per appellarla), dal pignoramento negativo che in forza del titolo è stato eseguito, dai debiti INAIL per importi non trascurabili (€. 16.158,70) tutte circostanze che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.



Trattandosi poi di società collocata in liquidazione, osserva il collegio che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, *"Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 legge fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (ex multis, Cass., 11 maggio 2001, n. 6550; Cass., 17 aprile 2003, n. 6170; Cass., 21 settembre 2004, n. 18927; Cass., 6 settembre 2006, n. 19141; Cass., 19 settembre 2006, n. 20258; Cass., 14 ottobre 2009, n. 21834; Cass., 13 luglio 2011, n. 15442, Cass., 30 maggio 2013, n. 13644; Cass., 8 giugno 2022, n. 18511).*

Orbene, il debitore ritiene che, così declinata l'insolvenza nelle società in liquidazione essa non ricorra. Sostiene a questo proposito: *Come dimostrano, infatti, i bilanci (versati in atti), Serramenti Italia s.r.l. in liquidazione dispone di beni e rimanenze tali da assicurare alla stessa l'adempimento dell'obbligazione del creditore istante attuabile a mezzo della liquidazione volontaria del proprio patrimonio. Infatti, come anticipato, si evince che quest'ultima dispone di attività per almeno € 246.255,00, che rappresentano un valore maggiore rispetto a quello del presunto credito di cui al presente giudizio.*

L'assunto è palesemente infondato. In primo luogo il debitore omette di rappresentare che i bilanci cui fa riferimento sono meri elaborati numerici privi di sottoscrizione, non depositati presso il registro delle imprese, laddove l'ultimo bilancio depositato (quello relativo all'esercizio 2019) risale al 29-7-2020 protocollo n. 10247/2020 del 25-6-2020).

In secondo luogo, il debitore si limita ad indicare l'andamento dell'attivo (ricavandolo, come detto, da documenti privi di qualsiasi valore probatorio), affermando che esso è superiore al credito vantato dal ricorrente, obliterando che in realtà il raffronto va eseguito rispetto all'indebitamento complessivo, come ha chiaramente e reitratamente osservato la giurisprudenza sopra richiamata.

Non ricorre infine la condizione di cui all'art. 49, ultimo comma, cci, in quanto l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati risulta complessivamente superiore ad €. 30.000,00.

Alla luce di tali considerazioni deve, pertanto, dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale di SERRAMENTI ITALIA S.R.L..

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 49 e 121 cci;



dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale di SERRAMENTI ITALIA S.R.L. (P.IVA 00973060700) con sede in VIA V. CUOCO 59 LARINO;

Nomina

il dott. Rinaldo d'ALONZO giudice delegato per la procedura;
Curatore il dott. DANIELA OCCHIONERO;

Ordina

al curatore

di procedere immediatamente, senza la presenza del cancelliere, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale e dell'impresa e sugli altri beni del debitore, autorizzandolo a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;

di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni ai sensi dell'art. 195 cci;

di comunicare immediatamente alla cancelleria l'indirizzo pec del debitore comunicatogli a norma dell'art. 10, comma 2-bis cci;

Ordina

al curatore di acquisire, nel termine di giorni 30, la disponibilità dei creditori (nel numero da tre a cinque) a costituire il comitato dei creditori, ed a sottoporre i relativi nominativi al giudice delegato per la sua costituzione ai sensi dell'art. 138 cci;

autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

Ordina



al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-*bis* del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;

Assegna

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per la presentazione delle relative domande di insinuazione;

Fissa

per il giorno 20/01/2026 l'udienza telematica in cui si procederà all'esame dello stato passivo.

Così deciso in Larino, li 22/09/2025

Il Presidente - estensore
Dott. RINALDO d'ALONZO

